



A: Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

Nova Stampa S.r.l.

ARPAT. Dipartimento di Prato

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'installazione della ditta Nova Stampa S.r.l., ubicato in Via Arrigo da Settimello n. 12, Prato.

In data 13/02/2025 (prot. n. 0105758) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Arrigo da Settimello n. 12, nel Comune di Prato.

L'impianto della società Nova Stampa S.r.l. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 20553 del 25/09/2023 (riesame con valenza di rinnovo); la prima autorizzazione AIA all'installazione di Via Arrigo da Settimello n. 12 – Prato è stata rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 4682 del 21/12/2012 alla società Shunfa S.r.l.; con il medesimo provvedimento l'amministrazione provinciale concludeva il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, decidendo di non sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale.

Successivamente, con decreto della Regione Toscana n. 4482 del 12/04/2017, l'AIA del 2012 è stata volturata alla società Exclusive Tintoria Rifinitore S.r.l.; con decreto della Regione Toscana n. 18013 del 16/10/2021 l'AIA è stata successivamente volturata alla società Nova Stampa S.r.l..

L'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e al punto 5, lettera c) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*.

L'impianto è stato già oggetto di progetti di modifica sui quali lo scrivente settore VIA si è espresso ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 nel modo seguente:

- in data 05/09/2016, con nota prot. n. 351975, è stata valutata come non sostanziale ai fini VIA la modifica relativa ai seguenti interventi:
  - installazione di un nuovo impianto di asciugatura e trattamento tessuti dal quale si originerà un'emissione in atmosfera dotata di impianto di abbattimento (scrubber ad umido);
  - nuova emissione in atmosfera proveniente dall'aspirazione del banco di pesatura coloranti, dotata di impianto di abbattimento ad umido;
  - installazione di n. 2 impianti per la tintura dei tessuti;
  - installazione di un nuovo impianto per il finissaggio dei tessuti (garzatura) la cui emissione sarà trattata da impianto di abbattimento a secco (filtrazione);
- in data 11/04/2019, con nota prot. n. 160767, è stata valutata come non sostanziale ai fini VIA la modifica relativa all'introduzione di un nuovo reparto in cui esercitare l'attività di stampa transfer; a tal scopo è



stata prevista l'installazione di n. 5 plotter per la stampa digitale su specifica carta e n. 2 calandre da stampa e l'attivazione di una nuova emissione in atmosfera a servizio della postazione di prelievo di prodotti chimici;

- in data 06/04/2020, con nota prot. n. 130469, è stata valutata come non sostanziale ai fini VIA la modifica relativa all'installazione di n.4 plotter per la stampa digitale direttamente su tessuti, di n.1 impianto di vaporizzazione tessuti, di n.1 mescolatore da utilizzare nella preparazione di una soluzione acquosa di pre-trattamento dei tessuti da sottoporre a stampa digitale e di n.1 "specchio-arrotolatore" per tessuti; il progetto prevedeva altresì che le due emissioni in atmosfera esistenti "E7" e "E8", originate dalle calandre transfer, venissero riunificate in un'unica emissione in atmosfera, dotata di un impianto di abbattimento a secco per le nebbie oleose; nella nota il Settore VIA evidenziava che la stampa digitale è un'attività che non ricade direttamente in alcuna categoria progettuale dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi la potenzialità dell'installazione in materia di pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o di tintura di tessuti sarebbe rimasta invariata;

Dalla documentazione allegata alla presente richiesta di parere si evince che la modifica proposta riguarda i seguenti interventi:

- a) **Reparto Stampa Digitale Tessuti:**  
implementazione di un nuovo reparto di stampa digitale tessuti, costituito da n. 4 plotter di stampa alimentati a gas metano (per la fase di asciugatura), da ubicare nell'immobile attiguo all'esistente recentemente locato. La fase di asciugatura originerà le emissioni significative F4 e F5; la fase di stampa digitale scarsamente rilevante originerà le emissioni S5 (n.2 nuove emissioni);
- b) **Reparto Centrale Termica:**  
sostituzione del generatore di vapore esistente, dal quale si origina l'emissione contrassegnata dalla sigla E2, con un impianto analogo più moderno di pari caratteristiche che originerà un'emissione che sarà denominata E5. La potenzialità termica installata sarà pari a 5,9 Mw termici. Saranno inoltre attivato n.2 valvole di sicurezza a servizio di tale impianto, sigla S1 in deroga ai sensi dell'art 272 comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- c) **Reparto preparazione:**  
prossima installazione di un impianto di spazzolatura su ognuno dei macchinari taglierina-affaldatore; installazione di un gruppo di filtrazione pelurie dotato di n.3 filtri a maniche a servizio di tali impianti e realizzazione di punto emissivo in atmosfera contrassegnato dalla sigla D2;
- d) **Reparto Lavaggio:**  
installazione di un'emissione proveniente dalla linea di lavaggio in continuo proveniente dall'aspirazione delle singole vasche. Tale emissione è considerata scarsamente rilevante ai sensi dell'allegato IV alla parte Prima punto 1 lettera d, in quanto non sono impiegate sostanze volatili nell'ultimo bagno acquoso;
- e) **Reparto Rifinitura:**  
sostituzione della linea di asciugatura con un nuovo impianto di asciugatura di nuova realizzazione dedicato alle sole attività di preparazione dei tessuti con impiego di urea; viene richiesta anche la contestuale dismissione dell'impianto di abbattimento di tipo scrubber a umido (originante emissione E1);  
in relazione alla linea di asciugatura originante emissione E1 sarà prevista la sostituzione dell'attuale linea di asciugatura (da 12 campi) per una nuova linea di asciugatura da 18 campi dedicata alla sola fase di preparazione del tessuto per le attività di stampa digitale; viene proposto di eliminare l'impianto di abbattimento a servizio di tale linea di asciugatura (sigla E1), con la realizzazione di n.2 nuovi punti di emissione sigla K1 e K2;



contestualmente sarà anche dimesso il foulard di impregnazione esistente e lo specchio arrotolatore per l'installazione di nuovi impianti analoghi;

In relazione agli interventi sopra descritti, il proponente specifica quanto segue:

- per quanto riguarda le due nuove emissioni (F4 e F5) originate dall'asciugatura della stampa digitale, di cui al punto a) dell'elenco sopra riportato, il proponente ritiene che in relazione alle temperature di esercizio non siano necessari impianti di abbattimento; per l'emissione S5, originata dai processi di stampa digitale, il proponente evidenzia che trattasi di emissione ad inquinamento scarsamente rilevante, come previsto alla lettera kk-quater) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 (Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet»);
- per quanto riguarda la nuova centrale termica di cui al punto b) dell'elenco sopra riportato, il nuovo impianto termico sostituirà una caldaia obsoleta, da cui si origina l'emissione E2, avente analoga potenzialità (5,9 Mw);
- per quanto riguarda la nuova emissione D2, originata dalla spazzolatura tessuti, di cui al punto c) dell'elenco sopra riportato, essa è dotata di idoneo impianto di abbattimento (filtri a maniche);
- per quanto riguarda la nuova emissione S7, originata dal lavaggio in continuo, di cui al punto d) dell'elenco sopra riportato, si tratta di emissione ad inquinamento scarsamente rilevante, come previsto alla lettera d), della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006;
- per quanto riguarda l'installazione della linea di asciugatura di cui al punto e) dell'elenco sopra riportato, l'impianto opererà in condizioni di temperatura dei forni inferiori alla soglia prevista dal PRQA pari a 150°C (in particolare funzionerà a temperature inferiori a 135°C), in quanto la linea di asciugatura sarà dedicata a sole operazioni di preparazione dei tessuti per la stampa digitale; l'attività di preparazione avverrà, in analogia a quanto già effettuato, mediante impregnazione del tessuto all'interno del foulard in testa alla linea di asciugatura con impiego di una soluzione di acqua e urea, solfato di sodio e bicarbonato di calcio con lo scopo di incrementare l'affinità del tessuto per il successivo processo di stampa; la temperatura di esercizio dell'impianto sarà inferiore a 135°C in quanto tale temperatura rappresenta la soglia di decomposizione dell'urea; operare a temperature superiori determinerebbe la degradazione dell'urea rendendo il processo di preparazione non efficace

L'impianto risulterà dotato all'interno di sensoristica in grado di rilevare le temperature di esercizio di ogni singolo campo di asciugatura; il dato risulta disponibile direttamente dal pannello dell'impianto o tramite accesso alla rete aziendale.

Come previsto al punto n. 29 "lavorazioni tessili" dell'Allegato 2 "Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti" del PRQA, per gli impianti di asciugatura tessuti che operano a temperature inferiori a 150°C, il proponente propone di installare un sistema di rendicontazione su base semestrale dei dati di temperatura delle singole sezioni di asciugatura al posto di un impianto di abbattimento.

Il proponente specifica altresì che la realizzazione del progetto di modifica non costituisce una modifica del ciclo produttivo dell'installazione e che le previste operazioni di lavaggio che verranno eseguite nei processi di stampa oggetto del progetto di modifica comporteranno un incremento della capacità produttiva dell'installazione, che passerà da 15,1 a 18,7 Mg/giorno.

Per quanto riguarda l'impatto acustico il proponente ha presentato una valutazione previsionale dalla quale si evince il rispetto dei valori limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, con la prescrizione, già prevista nella vigente AIA n. 20553 del 25/09/2023, che in periodo notturno le porte ed i portoni del reparto lavaggio, della centrale idrica e della centrale termica, siano tenuti chiusi.



Considerato che, per quanto sopra esposto, la modifica progettata:

- non comporta variazioni significative nella potenzialità dell'impianto, alle sue caratteristiche ed al suo funzionamento né ampliamenti;
- non comporta significative modifiche impiantistiche o l'introduzione di nuove tecnologie;
- non comporta incremento significativo dei fattori di impatto;

questo ufficio ritiene che **non si renda necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica in oggetto sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.**

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 con le modifiche previste. Si raccomanda al proponente di provvedere in autocontrollo alla verifica strumentale del rispetto dei valori limite di PCCA presso i recettori interessati una volta in esercizio le previste modifiche.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi      tel. 055/4382511      email: [marcello.bessi@regione.toscana.it](mailto:marcello.bessi@regione.toscana.it)

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

mb\_lg

#### **Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo og-



getto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.